



Cassazione Civile

Risarcimento per perdita attitudine lavorativa

La liquidazione del danno per la perdita di capacità lavorativa specifica (come danno permanente e futuro) può avvenire con criteri equitativi, solo dopo che sia stata verificata, con la prova scientifica medico - legale, la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico. In caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attualmente attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno. Nel caso specifico, si accertava la mancanza della prova. Infatti, i giudici avevano osservato che la prospettiva di una attività sportiva svolta all'interno di una carriera militare costituiva semplicemente una aspettativa del danneggiato, sfornita di qualsiasi giuridica consistenza. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)